

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 67-2502

**Leggi regionali n. 12/2020 e n. 13/2020. D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020 "L.R. n. 12/2020 - Bonus Piemonte - Modalita' di erogazione e impegni in favore di Finpiemonte S.p.A." Disposizioni a favore degli agriturismi, di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 1/2019.**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, sia lo Stato italiano sia l'Unione Europea hanno emanato provvedimenti volti ad assicurare il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono fronteggiare gravi carenze di liquidità in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, ha previsto misure volte a evitare la diffusione del COVID-19;

ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto-legge, sono stati adottati più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, in particolare, sono state sospese sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 dello stesso D.P.C.M., modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020;

i suddetti provvedimenti riportano diverse misure volte ad assicurare, tra l'altro, un adeguato sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus), la Commissione europea ha concesso agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi, prevedendo una procedura semplificata per le modifiche dei programmi operativi, nonché l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° febbraio 2020, sostenute per le operazioni di contrasto alla crisi COVID-19;

con la "Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) pubblicata sulla GUUE C 91 del 20 marzo 2020 come modificata dalla Comunicazione della Commissione - Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01) pubblicata sulla GUE C 112 del 4 aprile 2020" (di seguito, "Quadro Temporaneo") sono state avviate le procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 107.3.b del TFUE che consentono agli Stati Membri di assicurare la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, al fine di consentire loro di porre rimedio alla situazione causata dalla pandemia Covid-19;

il citato Quadro Temporaneo consente di concedere alle attività economiche che si trovano di fronte ad un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, aiuti, anche in forma di sovvenzione diretta, ossia di contributo a fondo perduto;

con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 la Commissione Europea ha approvato il regime quadro in materia di aiuti di Stato contenuto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

(Decreto Rilancio) ‘Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19’ (decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 che approva il regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 "Regime Quadro");

in attuazione di quanto disposto dal Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), occorre provvedere alla registrazione della misura di aiuto e dei singoli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), dando atto che le caratteristiche dell’aiuto possono rientrare anche nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del citato Decreto Rilancio.

Premesso, inoltre, che:

in tale contesto è stata approvata la legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020 recante “Primi interventi di sostegno per contrastare l’emergenza da Covid-19” con la quale è stata prevista la concessione di un contributo a fondo perduto (Bonus una tantum) per le imprese particolarmente colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

con D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020 “L.R. n. 12/2020 – Bonus Piemonte - Modalità di erogazione e impegni in favore di Finpiemonte S.p.A.” sono state individuate:

- le modalità di erogazione del Bonus una tantum a fondo perduto previsto, agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020 “Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19”, per il sostegno della ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza COVID-19;

- le risorse a favore di Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato della Regione Piemonte operante in regime di *in-house providing* strumentale ai sensi della l.r. n. 17/2007, per l’attuazione delle previsioni contenute agli artt. 3 e 4 della l.r. n. 12/2020;

con l’articolo 14 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19”, pubblicata sul B.U. 29 maggio, 5° suppl. al n. 22, è stato introdotto l’articolo 4 bis “Ulteriore bonus una tantum a fondo perduto” nella l.r. n. 12/2020, prevedendo la concessione di un contributo a fondo perduto per un importo pari a euro 1.500,00 a favore di ulteriori attività elencate nel medesimo articolo di legge.

Richiamato che la succitata D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020 ha stabilito:

- di autorizzare le Direzioni regionali Competitività del sistema regionale e Cultura, turismo e commercio ad adottare, secondo le relative competenze, in favore di Finpiemonte S.p.A. impegni per complessivi euro 101.000.000,00 in attuazione delle previsioni dell’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12;
- di autorizzare le Direzioni regionali Competitività del sistema regionale e Cultura, turismo e commercio ad adottare, secondo le relative competenze, in favore di Finpiemonte S.p.A. impegni per complessivi euro 15.000.000,00 in attuazione delle previsioni dell’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12;
- di dare atto che Finpiemonte S.p.A., mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie succitate, procede al riconoscimento del Bonus una tantum, di cui ai citati articoli 3 e 4, nel rispetto di tali disposizioni di legge e con le modalità comunicate con lettere del 26 e 27 maggio 2020 a firma del Direttore di Finpiemonte S.p.A.;
- di dare atto che Finpiemonte S.p.A., nelle more dei trasferimenti di cui ai precedenti punti, provvederà ad erogare tempestivamente, avvalendosi delle facoltà concesse dai richiamati articoli 3 e 4, alla erogazione del Bonus una tantum a valere sulla propria liquidità disponibile, a valere sulla liquidità giacente sui fondi regionali e sui fondi propri;
- di disporre che Finpiemonte S.p.A., oltre alle comunicazioni periodiche sugli importi erogati di cui al comma 6 dell’articolo 3 e al comma 5 del successivo articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12, comunichi tempestivamente alla Regione Piemonte la sospensione delle procedure di erogazione del Bonus una tantum per esaurimento delle liste degli aventi diritto o per il completo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;

- di dare atto che l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione del contributo Bonus una tantum sarà effettuato con determinazioni dirigenziali delle direzioni Competitività del sistema regionale e Cultura, turismo e commercio, in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, così come modificata dalla D.G.R. n. 17- 2516/2015, nonché alla D.G.R. n. 1-3120 del 11/04/2016 recante “Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house-providing strumentale”, così come modificata dalla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 e alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)” e dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018 della Direzione Segretariato Generale approvata in attuazione della D.G.R. stessa, e che l’importo complessivamente impegnato sul capitolo 172992 del bilancio 2020 non dovrà essere superiore al valore dei costi di euro 1.356.440,00 (o.f.i.) preventivati da Finpiemonte S.p.A.

Richiamato che nelle premesse di cui alla suddetta DGR 2-1438 del 30/05/2020 si è preso atto:

- delle note del Direttore generale di Finpiemonte S.p.A. del 26 e 27 maggio 2020, agli atti della Direzione della Giunta regionale, con le quali è stato comunicato che “l’elenco degli aventi diritto al contributo Bonus una tantum è stato determinato a partire dai dati contenuti nel Registro Imprese, selezionando le imprese attive aventi sede legale in Piemonte, con codice ATECO primario o prevalente (riferito alla sede legale) rientrante tra quelli sopra indicati e individuati con legge regionale 15 maggio 2020, n. 12, con specifica estrazione a tal fine effettuata da Unioncamere Piemonte e fornita a Finpiemonte S.p.A., per il tramite delle strutture regionali competenti”;  
che Finpiemonte S.p.A. procede all’erogazione dei Bonus una tantum, di cui ai citati articoli 3 e 4, agli aventi diritto che avranno caricato i propri dati su piattaforma CSI Findom secondo un processo di validazione automatico attuato mediante la piattaforma stessa.

Dato atto che, come da rilevante istruttorie delle Direzioni regionali Competitività del sistema regionale e Cultura, turismo e commercio:

- sono stati esclusi dall’erogazione del bonus di cui alla D.G.R. 2-1438 del 30/05/2020, gli agriturismi con codice ATECO, non primario, 56.10.12 “Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole” nonostante svolgano a tutti gli effetti attività di ristorazione ed abbiano ricevuto gli stessi danni economici causati dall’emergenza da Covid 19;
- gli agriturismi con ricettività sono stati ricompresi nell’elenco degli aventi diritto al Bonus Turismo una tantum di cui alla D.G.R. n. 17-1792 del 31/07/2020 che è stato determinato dai dati contenuti accedendo al Servizio Piemonte Dati Turismo per l’invio dei dati statistici dei movimenti dei clienti sul portale regionale dedicato;
- risulta possibile permettere l’erogazione del Bonus Piemonte di cui alla DGR 2-1438 del 30/05/2020 agli agriturismi, con codice ATECO, non primario, 56.10.12, così come definiti al comma 1 dell’art. 25 della legge regionale n. 1/2019 che riporta: “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.

Preso atto che la copertura per l’erogazione del Bonus Piemonte agli agriturismi con codice ATECO, non primario, 56.10.12 è assicurata dalle risorse impegnate con la D.D. n. 178 del 7/08/2020, a fronte anche delle somme ancora a disposizione per ulteriori concessioni, come attestato dalle note di Finpiemonte S.p.A. prot. MRM/chc/20-49389 del 19 ottobre 2020 e FG20-60877 del 25 novembre 2020 contenenti la situazione relativa alle erogazioni effettuate e alle economie esistenti.

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire che le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020 trovano applicazione anche a favore degli agriturismi con codice ATECO, non primario, 56.10.12 e che possano beneficiare del Bonus Piemonte soltanto gli agriturismi non beneficiari del Bonus Turismo una tantum.

Richiamato che tutte le altre indicazioni e modalità per l'erogazione del Bonus Piemonte statuite con la D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020 rimangono invariate.

Ritenuto, infine, di demandare l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione alle Direzioni regionali Competitività del sistema regionale e Cultura, turismo e commercio, nell'ambito delle rispettive competenze.

Visti:

il D.lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

la L.R. n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";

la L.R. n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

la L.R. n. 12 del 15 maggio 2020 "Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19";

la L.R. n. 13 del 29 maggio 2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19";

la D.G.R. n. 36-8717 del 05/04/2019 "Articolo 56 comma 6 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. - Approvazione indirizzi";

la D.G.R. n. 16-1198 del 3/04/2020 avente ad oggetto "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.", che autorizza, fatti salvi gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2020-2022, anche a seguito della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2020-2022, nelle misure ivi indicate;

la D.G.R. n. 25-1461 del 30/05/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della l.r. 12/2020 "Interventi per contrastare l'emergenza da Covid-19". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2020- 2022.";

la D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020 "L.R. n. 12/2020 – Bonus Piemonte - Modalità di erogazione e impegni in favore di Finpiemonte S.p.A.";

la D.G.R. n. 13 - 1479 del 5/06/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022.";

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto trova copertura con quanto disposto dalla D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17ottobre 2016;

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge,

*delibera*

- di stabilire che le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020 "L.R. n. 12/2020 – Bonus Piemonte - Modalità di erogazione e impegni in favore di Finpiemonte S.p.A." trovano applicazione anche a favore degli agriturismi con codice ATECO, non primario, 56.10.12, così come definiti al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 1/2019 che riporta: "Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate

dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”;

- di stabilire che possano beneficiare del suddetto Bonus Piemonte soltanto gli agriturismi non beneficiari del Bonus Turismo una tantum di cui alla D.G.R. n. 17-1792 del 31/07/2020;
- di demandare l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione alle Direzioni regionali Competitività del sistema regionale e Cultura, turismo e commercio, nell'ambito delle rispettive competenze e tenuto conto che tutte le altre indicazioni e modalità per l'erogazione del Bonus Piemonte statuite con la D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020 rimangono invariate;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto trova copertura con quanto disposto dalla D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)